



Infermieri e Oss: il tempo tuta va retribuito?

Autore : Redazione

Data: 02/07/2019

Tempo vestizione e svestizione infermieri da retribuire anche in assenza di eterodirezione dell'Asl per via della finalità di interesse generale.

In gergo tecnico viene detto “tempo tuta” ed è il tempo necessario per indossare la divisa di lavoro prima di iniziare le mansioni e, successivamente, per toglierla alla fine della giornata. Questo tempo, che a volte può richiedere circa 15 minuti, rientra nel



normale orario di lavoro e, pertanto, va retribuito. Tale è l'orientamento della giurisprudenza che ha riconosciuto, a determinate condizioni, le istanze dei lavoratori subordinati. Ebbene, una recente ordinanza **[1]** ha esteso questo principio anche al comparto medico, non importa se pubblico o privato. Secondo la Cassazione, per **infermieri e Oss va retribuito il tempo tuta** (ossia il **tempo per indossare il camice**). Ma vediamo quali sono i presupposti, da sempre condivisi nelle aule dei tribunali, per ottenere il riconoscimento in busta paga del cosiddetto **tempo tuta**.

Tempo per indossare divisa di lavoro: quando va retribuito

Come abbiamo già spiegato in [Il tempo per indossare la divisa va pagato?](#) sia la "vestizione" che la "svestizione" della divisa di lavoro vanno considerate attività lavorative a tutti gli effetti solo a condizione che sussistano i seguenti presupposti:

- tali attività devono avvenire in azienda e non a casa (se il dipendente è libero di indossare la tuta di lavoro nella propria abitazione, al posto dei normali abiti, non può chiedere la retribuzione per il tempo impiegato a indossare la tuta e a toglierla; viceversa, se è costretto a recarsi in azienda, magari prima dell'inizio del turno, in appositi locali adibiti a spogliatoio, il cartellino va timbrato prima di queste attività e non dopo. La vestizione e la svestizione della divisa, infatti, rientrano nelle energie e nel tempo che il dipendente mette a disposizione del datore e che, come tale, va retribuito);
- la divisa deve essere imposta dall'azienda e non deve trattarsi di una semplice facoltà riconosciuta al dipendente.

Come spiegato da numerose sentenze **[2]**, nel rapporto di **lavoro subordinato** il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro; pertanto, sussiste un diritto alla retribuzione del tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa.

Il **tempo per la vestizione della divisa da lavoro** ("tempo-tuta") non va compreso nell'**orario di lavoro** se non c'è prova che tale attività preparatoria sia assoggettata al "potere conformativo del datore di lavoro", potendosi viceversa effettuare anche presso l'abitazione del dipendente. In altre parole, il tempo-tuta, ossia il tempo necessario per la vestizione/svestizione della divisa aziendale, va retribuito, in quanto rientra nelle ore di lavoro effettive, qualora questo sia diretto dal datore di lavoro che ne disciplina tempo e luogo di esecuzione. Nel caso in cui al dipendente venga concessa la possibilità di scegliere luogo e tempo, per indossare la divisa, non è prevista retribuzione, rientrando negli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento



della prestazione lavorativa.

Nei casi non classificabili in quelli sopra menzionati bisogna tener conto della **natura degli stessi indumenti** per cui, se questi mal si prestano ad un utilizzo al di fuori del luogo di lavoro (sia per incongruenza con il consueto abbigliamento sia per ragioni di igiene) si deve concludere che il tempo utilizzato per indossare la divisa aziendale rientri nell'orario di lavoro retribuito, perché assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro **[3]**.

Oss e infermieri: il tempo camice va retribuito?

Il tempo impiegato per indossare e togliere la divisa da infermiere deve rientrare nell'orario di lavoro. È quanto sottolineato dalla corte di Cassazione con l'ordinanza richiamata ad inizio articolo. Il contenzioso era sorto tra alcuni infermieri e un'Asl che non voleva riconoscere il diritto alla retribuzione del tempo utilizzato per cambiarsi. La Asl ha perso in tutti e tre i gradi del giudizio. Non ha fatto breccia la tesi secondo cui l'azienda sanitaria non avrebbe mai dato specifiche indicazioni ai propri infermieri sui tempi e modalità della vestizione. Un requisito, quello dell'etero-direzione del datore di lavoro della prestazione di vestizione e svestizione, che secondo la Asl sarebbe stato condizione indispensabile per far rientrare il cambio d'abito nell'orario di lavoro.

Invece, secondo la Cassazione, la vestizione e la svestizione del camice da parte degli infermieri è un'attività che non è svolta nell'interesse dell'Asl ma dell'igiene pubblica e come tale «implicitamente autorizzata dall'Azienda stessa». Quindi, secondo la Cassazione «per il lavoro all'interno delle strutture sanitarie, anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione, essendo tale obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto».

Già il tribunale di Milano, qualche mese fa **[4]**, aveva riconosciuto il diritto alla [retribuzione del tempo camice per Oss e infermieri](#). Il **camice bianco** non è altro che una divisa aziendale; per cui il tempo necessario a indossarlo e toglierlo deve essere retribuito quando l'operazione è imposta dall'azienda datrice di lavoro, che ne disciplina modo e luogo. Se, infatti, la clinica privata, l'ospedale, il laboratorio di analisi, la casa di cura impone ai propri dipendenti, per motivi di sicurezza - e, in particolar modo di igiene - di indossare la divisa sul luogo di lavoro, deve anche versare una indennità per quei minuti impiegati, prima di prendere servizio o al termine dello stesso, per vestirsi e svestirsi. I paramedici, insomma, hanno diritto a quindici minuti pagati per ogni giorno di effettivo servizio che risulta dalle buste paga



depositate agli atti.

Quali sono le mansioni e le responsabilità degli Oss? GUARDA IL VIDEO

Note:

[1] Cass. sent. n. 17635/2019.

[2] C. App. Milano, sent. n. 24/2019. Cass. sent. n. 5050/2019.

[3] C. App. Roma, sent. n. 3903/2018.